

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 122/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1174 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Luca BORZELLI avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca BORZELLI, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Grifone Gialloverde, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., secondo cui i tecnici devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva, per essere lo stesso, il giorno 30.3.2026, in seguito a un acceso confronto verbale con il calciatore minorenni G.A. da lui allenato, avvenuto alla presenza del direttore tecnico della società di appartenenza e di un altro calciatore, salito e andato via a bordo della navetta messa a disposizione dalla società per raggiungere il campo di allenamento, nonostante si fosse avveduto che il giovane atleta G.A. si stava allontanando da solo, in uno stato di nervosismo dovuto al predetto confronto verbale, dal luogo di partenza del servizio navetta, nonché per avere il sig. Borzelli, nel corso del tragitto verso il campo, nonostante la particolare e concitata situazione che si era poco prima verificata, ommesso volontariamente di rispondere, se non dopo numerose chiamate, alla madre del minore che provava ripetutamente a contattarlo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Luca BORZELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Luca BORZELLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò